

**REGOLAMENTO DI ATENEO
PER IL
CONFERIMENTO DEI TITOLI
DI
PROFESSORE EMERITO
E DI
PROFESSORE ONORARIO**

- testo vigente, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente il 17 e il 24/06/2026
 - emanato con decreto rettorale n. 1169, prot. n. 72903 del 03/07/2026
 - entrato in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione
-

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento dei titoli di “*professore emerito*” e di “*professore onorario*” in relazione a quanto disposto dall’articolo 111 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R.D. n. 1592/1933, come sostituito dall’articolo 53 della legge 2 dicembre 2025, n. 182.
2. Entrambi i titoli sono riconoscimenti di carattere eccezionale, attribuibili esclusivamente a professori ordinari che abbiano fornito, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 261 del 20 marzo 2026, un contributo di particolare rilevanza all’avanzamento della loro disciplina e che abbiano apportato un notevole prestigio all’Università degli Studi Roma Tre.
3. Ai sensi delle norme vigenti, ai professori emeriti e onorari non competono prerogative accademiche.

Articolo 2 - Requisiti

1. Il conferimento del titolo di “*professore emerito*” può essere proposto per i professori ordinari che abbiano prestato almeno venti anni di servizio, nel ruolo di professore di prima fascia, entro due anni dalla data del collocamento a riposo o dell’accoglimento delle dimissioni.
2. Il conferimento del titolo di “*professore onorario*” può essere proposto per i professori ordinari che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio, nella qualità di professori universitari di ruolo, entro due anni dalla data del collocamento a riposo o dell’accoglimento delle dimissioni.
3. La proposta di conferimento di entrambi i titoli può riguardare esclusivamente docenti che:
 - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato;
 - b) non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare;
 - c) non abbiano subito alcun provvedimento da parte dell’Ateneo per inadempienze in ordine all’attività scientifica e didattica;
 - d) non siano incorsi in infrazioni del Codice Etico.

4. I candidati al titolo di professore emerito e di professore onorario, oltre a essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, devono aver apportato un contributo di particolare rilevanza alla disciplina, comprovato da pubblicazioni di alto profilo nazionale e/o internazionale e/o dall'ottenimento di prestigiosi riconoscimenti accademici. In particolare, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 20 marzo 2026, n. 261, la proposta di conferimento del titolo di cui al comma 1, deve tenere conto dei seguenti requisiti:

- a) aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;
- b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di Ateneo;
- c) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
- d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
- e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università;
- f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Ai fini del conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario, il docente deve essere in possesso del requisito di cui al comma 4, lettera a) che precede e di almeno due dei requisiti previsti dalle successive lettere del medesimo comma del presente articolo.

Articolo 3 - Procedura per il conferimento del titolo

1. La proposta di conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario deve essere presentata da almeno dieci proponenti, di cui almeno 5 professori ordinari, al Direttore del Dipartimento cui il candidato apparteneva al momento della cessazione dal servizio. Alla proposta è allegato un breve profilo curricolare in relazione ai requisiti previsti dall'articolo 2.

2. In merito alla proposta si esprime il Consiglio del Dipartimento, previa determinazione della Giunta, nella composizione ristretta ai professori di prima fascia, con il *quorum* deliberativo dei due terzi degli aventi diritto di voto.

3. La delibera del Consiglio di Dipartimento, acquisite le adesioni o le eventuali rinunce alla proposta, è infine sottoposta all'approvazione del Senato Accademico, che si esprime in merito con votazione riservata alla componente dei professori di prima fascia e con il *quorum* deliberativo dei due terzi degli aventi diritto di voto.

4. In caso di approvazione del Senato Accademico, la proposta di conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente Regolamento, è

trasmessa dal Rettore al Ministero entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di due anni dalla cessazione dal servizio del docente interessato.

Articolo 4 - Norme finali

1. Ai sensi dell'articolo 53 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, e dell'articolo 2 del Decreto MUR 20 marzo 2026, n. 261, l'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.